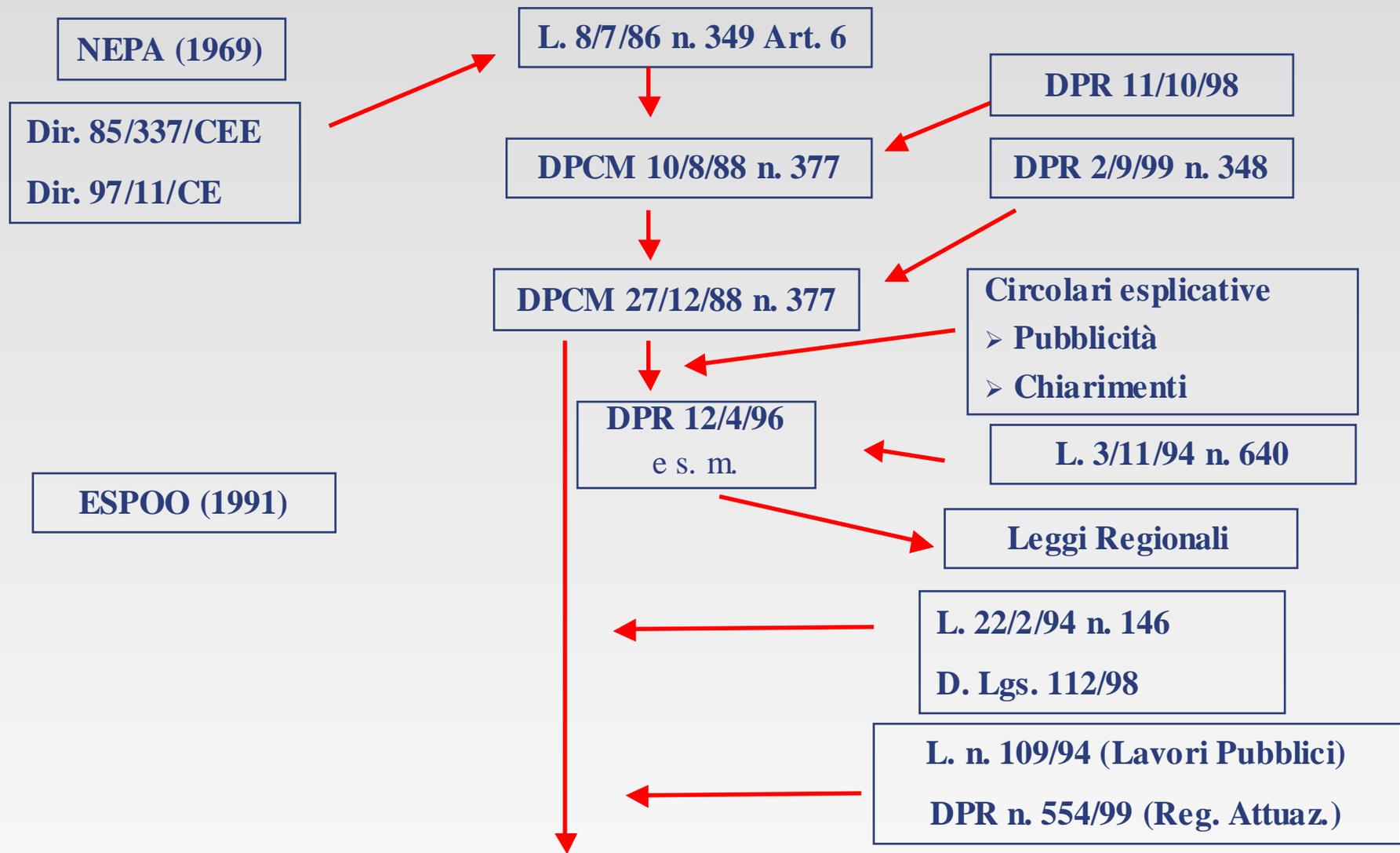


# Normativa generale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale

Agrigento, 24 novembre 2004



# Normativa generale di Valutazione di Impatto Ambientale



**Dir. IPPC  
96/11/CE**

**L. 24/4/98 n. 128  
D.Lgs. n. 372/99**

**L. 9/4/2002 n. 55  
e s.m.**

**Legge Obiettivo 21/12/01 n. 443  
DeI. CIPE 21/12/01 n. 121  
D. Lgs. 190/02**

**Dir. VAS  
2001/42/CE**

**L. n. 108/01 Ratifica  
Convenzione di Aarhus**

**Convenzione di  
Aarhus (1998)**

**Dir.  
2003/35/CE**

**Legge Delega**



# La VIA in Europa

La VIA è stata introdotta nell'ordinamento dell'Unione Europea nel **1985** con la **direttiva 85/337/CEE**, che ha imposto la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti

Da questa prima direttiva, dopo una revisione critica dei primi anni di applicazione, presentata nel 1993, la legislazione si è evoluta con l'approvazione della **direttiva 97/11/CE**.

Per mezzo delle richiamate direttive:

- Vengono definiti I PRINCIPI FONDAMENTALI della VIA che i Paesi membri dovranno recepire.
- Vengono Individuati negli Allegati I e II le categorie di opere soggette a VIA
- Vengono introdotte le fasi di “screening” e “scoping”.



# Direttiva 85/337 CEE - 97/11/CE

La VIA si applica ai progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale importante.

Si intende per Progetto

- la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti ed opere
- altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.

Si intende per Committente

- Il richiedente dell'autorizzazione relativa al progetto privato o la Pubblica Autorità che prende l'iniziativa relativa al progetto

Si intende per Autorizzazione

- La decisione dell'Autorità Competente, o delle Autorità competenti, che conferisce al Committente il diritto di realizzare il progetto stesso.

Si intende per Autorità Competente

- La struttura o l'organismo che gli Stati membri designano per assolvere i compiti derivanti dalla direttiva



## Direttiva VIA 97/11/CE - Art. 3

La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive (\*) e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- l'uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
- i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- l'interazione tra i precedenti fattori

(\*) Questa descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto.




## Direttiva VIA 97/11/CE - Art. 5 e Allegato IV:

Un SIA deve fornire **almeno:**

- una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni;
- una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi;
- i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente;
- una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
- una sintesi non tecnica delle informazioni indicate nei precedenti punti.

Nell'Allegato IV vengono indicate con maggior dettaglio le informazioni da fornire.

7



# Direttiva VIA 97/11/CE - Art. 5

## Determinazione del campo d'applicazione (Fase di Scoping)

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le autorità competenti, se il committente lo richiede prima di presentare una domanda di autorizzazione, diano il loro parere sulle informazioni che il committente deve fornire.

Lo **Scoping** è il processo attraverso il quale viene garantito che il committente fornisca, nella forma opportuna, le informazioni specificate nell'allegato IV, ovvero vengono determinati i contenuti e il grado di approfondimento delle analisi ambientali contenute negli studi sottoposti VIA.



Lo scoping focalizzato nell'identificazione degli impatti principali, ma può servire anche per definire:

- le alternative da considerare;
- le analisi ritenute necessarie per caratterizzare lo stato di fatto delle componenti ambientali;
- ogni particolare richiesta specifica per le analisi di base relativamente a estensione geografica presa in considerazione, o tempistica eventualmente legata a significative variazioni stagionali della flora e della fauna;
- il livello di dettaglio delle analisi richieste;
- i metodi da utilizzarsi per caratterizzare l'intensità degli impatti;
- i criteri in base a cui valutare la significatività degli impatti;
- il tipo di mitigazioni da considerare;
- le ulteriori consultazioni da sostenere durante lo svolgimento dello studio ambientale;
- la struttura, i contenuti e la dimensione dello studio d'impatto ambientale;
- i componenti e i coordinatori del gruppo di lavoro;
- il piano di lavoro e le risorse del SIA.

9



# Direttiva 85/337 CEE - 97/11/CE

## Campo di applicazione

- **Allegato I:** Progetti sottoposti a VIA obbligatoria
- **Allegato II:** Progetti per i quali, sulla base di un esame caso per caso o di soglie o di criteri fissati dagli Stati membri, questi ultimi decidono se il progetto debba essere sottoposto a valutazione.



# Direttiva 85/337 CEE - 97/11/CE

## Allegato I – Progetti sottoposti a valutazione

1. Raffinerie di petrolio greggio
2. Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica pari o maggiore di 300 MW e centrali nucleari ed altri reattori nucleari
3. Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati, per la produzione, l'arricchimento o il trattamento di combustibile nucleare o residui altamente radioattivi e per lo stoccaggio o lo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati o di residui radioattivi
4. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.
5. Impianti per l'estrazione, il trattamento e la trasformazione dell'amianto.
6. Impianti chimici integrati
7. Tronchi ferroviari, aeroporti, autostrade e vie di rapida comunicazione, vie navigabili e porti di navigazione interna,
8. porti marittimi commerciali
9. impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento, trattamento chimico, o interrimento di rifiuti pericolosi
10. Impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento o trattamento chimico di rifiuti non pericolosi
11. Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche.
12. Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi.
13. Impianti di trattamento delle acque reflue
14. Estrazione di petrolio e gas naturale a fini commerciali.
15. Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole.
16. Gasdotti, oleodotti o conduttore per prodotti chimici
17. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini
18. Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta e di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.
19. Cave e attività minerarie a cielo aperto
20. Elettrodotti aerei
21. Impianti per l'immagazzinamento di petrolio, prodotti petrolchimici o prodotti chimici
22. Ogni modifica o estensione dei progetti elencati, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali valori limite stabiliti nel presente allegato.



## Direttiva 85/337 CEE - 97/11/CE

### Allegato II – Progetti per i quali gli Stati membri determinano, mediante una fase screening, se sono sottoposti a valutazione

1. Agricoltura, selvicoltura ed acquicoltura (es.: Progetti di ricomposizione rurale)
2. Industria estrattiva (es.: Cave, attività minerarie a cielo aperto e torbiere - progetti non compresi nell'allegato I).
3. Industria energetica (es.: Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda -progetti non compresi nell'allegato I).
4. Produzione e trasformazione dei metalli (es.: Impianti di produzione di ghisa o acciaio)
5. Industria dei prodotti minerali (Cokerie - distillazione a secco del carbone).
6. Industria chimica (progetti non compresi nell'allegato I)
7. Industria dei prodotti alimentari (es.: Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali)
8. Industria dei tessuti, del cuoio, del legno e della carta (progetti non compresi nell'allegato I).
9. Industria della gomma.
10. Progetti di infrastruttura (Progetti di sviluppo di zone industriali)
11. Altri progetti (es.: Piste permanenti per corse e prove di veicoli a motore, Impianti di smaltimento di rifiuti (progetti non compresi nell'allegato I).
12. Turismo e svaghi (es.: Piste da sci, impianti di risalita, funivie e strutture connesse, Porti turistici, Villaggi di vacanza e complessi alberghieri situati fuori dalle zone urbane e strutture connesse).
13. Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato I o all'allegato II già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.  
- Progetti di cui all'allegato I, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.



# Selezione dei progetti (fase di Screening)

## Direttiva 97/11/CE Art. 4 (Allegato III ):

**Screening o verifica** è il processo che serve per determinare se per un particolare progetto sia o no richiesta la procedura di VIA.

Per i progetti elencati nell'allegato II gli Stati membri determinano, mediante:

a) un esame del progetto caso per caso;

o

b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri,

se il progetto debba essere sottoposto a valutazione



**1. Caratteristiche dei progetti:**

Dimensioni del progetto, cumulo con altri progetti, utilizzazione di risorse naturali, produzione di rifiuti, inquinamento e disturbi ambientali, rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.



## 2. Localizzazione dei progetti

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

- dell'utilizzazione attuale del territorio;
- della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
  - a) zone umide;
  - b) zone costiere;
  - c) zone montuose o forestali;
  - d) riserve e parchi naturali;
  - e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
  - f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;
  - g) zone a forte densità demografica;
  - h) zone di importanza storica, culturale o archeologica.



### 3. Caratteristiche dell'impatto potenziale

Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati tenendo conto, in particolare:

- della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
- della natura transfrontaliera dell'impatto;
- dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- della probabilità dell'impatto;
- della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.



La procedura V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) Nazionale viene applicata in Italia sulla base di norme transitorie che traggono origine da quanto definito da:

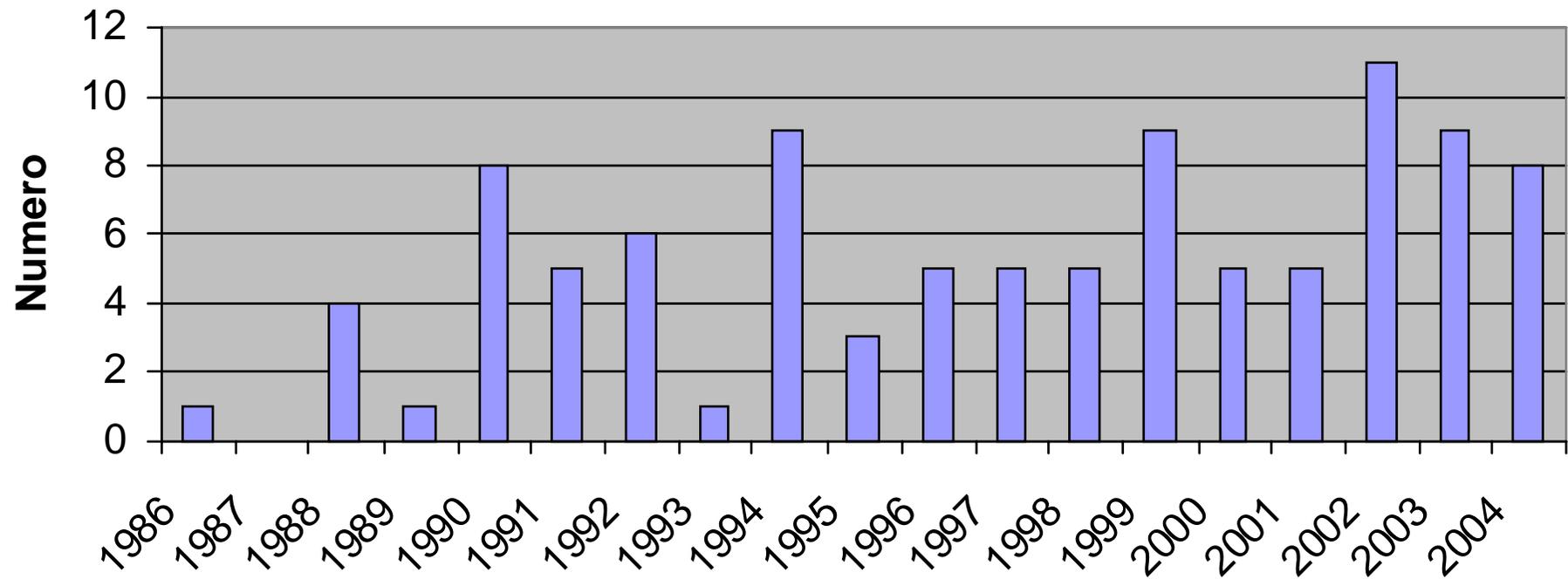
## **Art. 6**

### **Legge 349/86**

**“Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale”**



## Dispositivi Legislativi VIA



## **Art. 6, L. 8 luglio 1986 n.349**

### **Legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente**

**Afferma la competenza statale (Ministero dell'Ambiente) nella gestione della procedura e nella pronuncia di compatibilità ambientale.**

#### **Disciplina una sintesi della procedura di VIA**

- 90 gg durata della procedura
- Possibilità di sospensione di esecuzione delle opere da parte del Ministero per comportamenti contrastanti con il parere di compatibilità
- Partecipazione dei cittadini e presentazione di osservazioni e pareri sull'opera entro 30 gg.
- Pubblicità a cura del committente su due quotidiani

**Rinvia a successivi provvedimenti le norme tecniche**

**Rinvia ad una successiva Legge Quadro l'attuazione della direttiva comunitaria in materia di VIA**



La procedura d'impatto ambientale è precisata nei suoi aspetti tecnici da due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

**D.P.C.M n° 377 del 10/08/1988 (modificato dal DPR 11/02/1998 che modifica e integra alcune categorie di opere e completa il quadro di recepimento della direttiva CEE del 1985)**

*Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.*

**D.P.C.M del 27/12/1988 (modificato dal DPR 2/09/99 n. 348 che regola i SIA delle opere del DPR 11/02/1998)**

*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377*



# DPCM 10 agosto 1988 n° 377

*(Modificato dal DPR, 11 febbraio 1998)*

Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale

1. Individua le categorie di opere a livello nazionale
2. Per le modifiche ad impianti già esistenti introduce l'obbligatorietà della VIA per progetti:
  - Non rientranti nelle categorie e qualora ne derivi una categoria compresa nell'elenco
  - Rientranti nelle categorie qualora ne derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse.
3. Norme tecniche sulla procedura di VIA
4. Specifica i contenuti della comunicazione
5. Introduce lo Studio di Impatto Ambientale
6. Introduce la pubblicità
7. Definisce le finalità dell'istruttoria



## Decreto Pres. Cons. Ministri del 27/12/1988

*Norme Tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale*

- **Fissa la documentazione dello Studio d'Impatto Ambientale**
  - SIA
  - Elaborati di progetto
  - Sintesi Non Tecnica
  - Documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione sui quotidiani
- **Determina l'articolazione dello Studio d'Impatto**
  - Quadro di riferimento Programmatico.
  - Quadro di riferimento Progettuale.
  - Quadro di riferimento Ambientale.

**Allegato I** – elenca le componenti ambientali

**Allegato II** – definisce gli obiettivi della caratterizzazione e dell'analisi delle singole componenti

**Allegato III** – elenca per singola categoria di opere alcune specifiche Integrazioni per la redazione dei singoli quadri di riferimento.

**Allegato IV** – Introduce un procedura particolare per i progetti di Centrali termoelettriche e turbogas. *(sospeso dall'art. 1 del D.L. 7 febbraio 2002, n.7)*



## Legge 3 ottobre 1994, n. 640 Ratifica della Convenzione sulla VIA in un contesto Transfrontaliero firmato ad Espoo il 25 febbraio 1991

### **Definizione di Impatto Transfrontaliero**

Ogni impatto non esclusivamente di natura globale in un'area sottoposta alla giurisdizione di una parte o Stato causato da un'attività preposta la cui origine si trovi interamente o parzialmente entro l'area sottoposta alla giurisdizione di un'altra Parte o Stato.

**Regolamentazione** delle procedure nel caso in cui un progetto possa avere un impatto negativo al di là delle frontiere dello Stato nel cui territorio si intende realizzare.

La procedura prevede modalità di informazione e partecipazione del pubblico del paese interessato negativamente dal progetto

Le Parti possono concordare che anche altre attività possono avere un impatto transfrontaliero ed essere soggette alla procedura di VIA

L'appendice III contiene un elenco di criteri per determinare l'impatto delle opere: ampiezza, localizzazione, effetti.

La convenzione ESPOO è già introdotta nell'atto di indirizzo e coordinamento.



# Italia – VIA “Ordinaria”

**ART. 6 L.349/86**

## **AUTORITA' COMPETENTI**

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**

**MINISTERO PER I BENI CULTURALI**

## **ORGANO TECNICO**

**COMMISSIONE VIA**

## **FASE DI SCOPING**

**NON E' SPECIFICAMENTE DISCIPLINATA**

**ART. 6 comma 6 DPCM 27.12.1988**

24



# Italia – VIA “Ordinaria” - Procedura

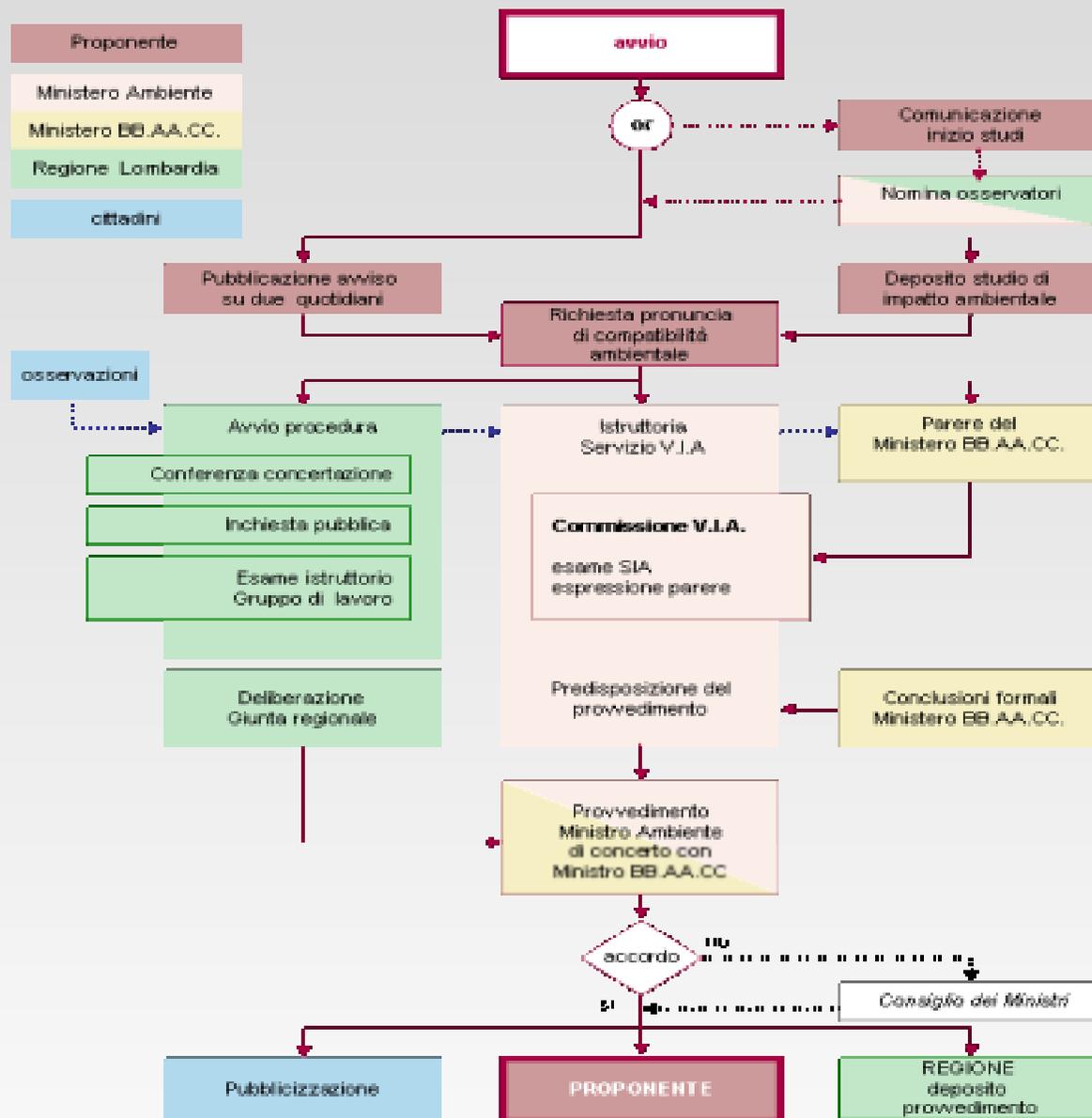
- **LO SIA E' PUBBLICIZZATO**
- **ENTRO 30 GIORNI QUALSIASI INTERESSATO PUO' PRESENTARE ISTANZE E OSSERVAZIONI**
- **LA COMMISSIONE VIA RILASCI A UN PARERE MOTIVATO**
- **IL MIN. AMBIENTE (DI CONCERTO CON IL MIN. BENI CULTURALI, SENTITA LA REGIONE INTERESSATA), PREVIA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI, SI PRONUNCIA DEFINITIVAMENTE SULLA COMPATIBILITA' AMBIENTALE DELL'OPERA**



# Livello Nazionale

## La procedura di VIA

([www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it))



# Legge 22 febbraio 1994, n. 146

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza della Italia alla CEE- Legge Comunitaria 1993 art 40

- Il Governo si impegna a definire entro 60 gg con un **atto di indirizzo e coordinamento** le condizioni, i criteri e le norme tecniche per l'applicazione della procedura ai progetti inclusi dell'allegato II della Direttiva del Consiglio 85/337/CE
- Introduzione dell'unificazione e dell'integrazione dei procedimenti qualora per un medesimo progetto oltre alla VIA sia presente il rilascio di altri provvedimenti autorizzativi



**Decreto del Presidente della Repubblica del 12/04/1996**  
**Modificato dal DPCM del 3 settembre 1999 e dal DPCM 1 settembre 2000.**  
*Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.*

**Atto di indirizzo e coordinamento** relativo alle condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura d'impatto ambientale ai progetti inclusi nell'**Allegato II** alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE, concernente la valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.



## ART. 1 D.P.R. 12/04/96

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

- assicurano che l'attuazione della procedura di VIA per i progetti indicati negli allegati A e B avvenga nel rispetto delle disposizioni della direttiva 85/337/CEE secondo gli indirizzi contenuti nel presente atto...
- provvedono Entro **9 mesi a disciplinare i contenuti** e le procedure di VIA, ovvero ad armonizzare le disposizioni vigenti con quelle contenute nel presente atto.
- Sono assoggettati alla procedura di **VIA** i progetti di cui **all'all. A**.
- Sono assoggettati alla procedura di **VIA** i progetti di cui **all'all. B** che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette...
- Per i progetti di opere o di impianti ricadenti all'interno di **aree naturali protette**, le soglie dimensionali sono ridotte del 50%.
- Per i progetti elencati nell'all. B, che non ricadono in aree naturali protette, l'A.C. **verifica (screening)** se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di VIA.
- possono definire ... un **incremento o decremento delle soglie** di cui all'all. B nella misura massima del 30%.

L'A.C. cura la tenuta di un **registro** nel quale e' riportato l'elenco dei progetti per i quali e' stata richiesta la verifica...



**D.P.R. 12 APRILE 1996 – modificato da DPCM 3/9/99 e da DPCM 1/9/00  
ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 40, COMMA 1, LEGGE 146/1994  
CONCERNENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**

**ALLEGATO A**

ELENCO PROGETTI DA SOTTOPORRE A VIA

- a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha
- b) Utilizzo non energetico di acque superficiali.
- c) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose.
- d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici.
- e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici pitture e vernici, elastomeri e perossidi.
- f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi,
- g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame.
- h) Porti turistici e da diporto
- i) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi,
- l) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di incremento o di trattamento
- m) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari
- n) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi
- o) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare
- p) Impianti di depurazione delle acque.
- q) Cave e torbiere.
- r) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque.
- s) Attività di coltivazione di minerali solidi
- t) Attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma
- u) Elettrodotti aerei estemi per il trasporto di energia elettrica
- v) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino,
- z) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei

**ALLEGATO B**

ELENCO TIPOLOGIE DEI PROGETTI  
DA SOTTOPORRE A VIA  
(CHE RICADONO ANCHE  
PARZIALMENTE ALL'INTERNO DI  
AREE NATURALI PROTETTE)

1. Agricoltura
2. Industria energetica ed estrattiva
3. Lavorazione metalli
4. Industria prodotti alimentari
5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta
6. Industria della gomma e delle materie plastiche
7. Progetti di infrastrutture
8. Altri progetti

**ALLEGATO D**

ELEMENTI DI VERIFICA  
PER I PROGETTI  
DELL'ALLEGATO B  
CHE NON RICADONO IN  
AREE NATURALI  
PROTETTE

1. Caratteristiche del progetto
2. Ubicazione del progetto

## La procedura di VIA regionale prevede le seguenti fasi:

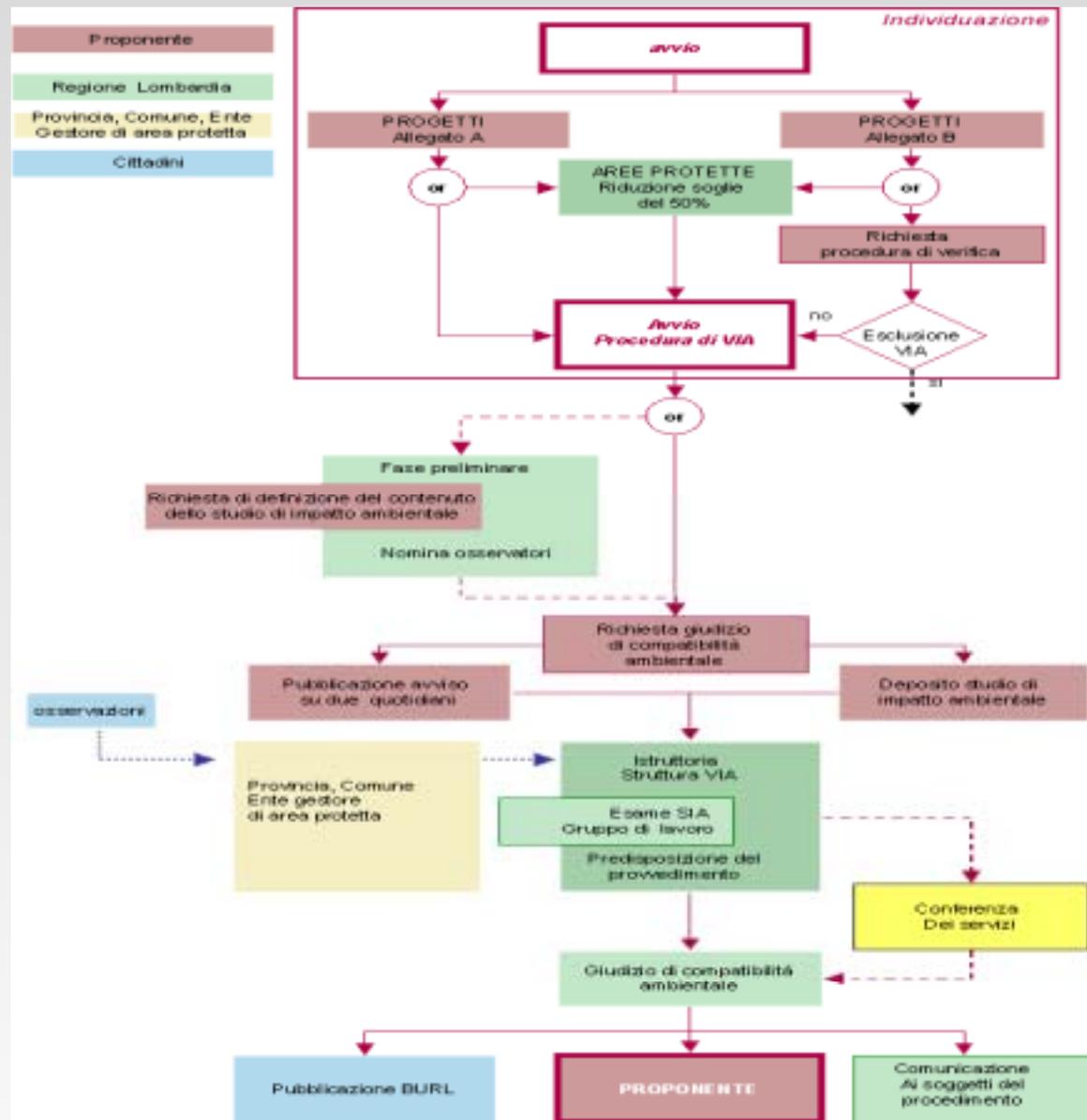
- Comunicazione del progetto e dello studio di impatto ambientale;
- Pubblicazione e partecipazione degli enti locali e dei cittadini;
- Eventuale inchiesta pubblica;
- Istruttoria tecnica;
- Eventuale conferenza dei servizi;
- Giudizio di compatibilità;
- Pubblicizzazione degli esiti della procedura.



# Livello Regionale

## Esempio di procedura di VIA regionale in Lombardia

([www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it))



## DPR 12/04/1996 Art. 6. Studio di impatto ambientale.

### Lo Studio di Impatto Ambientale:

1. E' predisposto a cura e spese del committente o dell'autorita' proponente
2. E' facolta' del committente o dell'autorita' proponente richiedere all'autorita' competente l'avvio di una fase preliminare volta alla definizione delle informazioni che devono essere fornite (**Scoping**).
3. Deve contenere informazioni coerenti con il grado di approfondimento progettuale necessario e strettamente attinenti alle caratteristiche specifiche di un determinato tipo di progetto e delle componenti dell'ambiente che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.



## DPR 12/04/1996 Art. 6. Studio di impatto ambientale.

### 4. Deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) la descrizione del **progetto**, con indicazione dei parametri ubicativi, dimensionali e strutturali, e le finalita' dello stesso;
- b) la descrizione dei potenziali **effetti sull'ambiente**, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla normativa ambientale, nonche' ai piani di utilizzazione del territorio;
- c) la rassegna delle **relazioni esistenti fra l'opera proposta e le norme in materia ambientale**, nonche' i piani di utilizzazione del territorio;
- d) la descrizione delle **misure** previste per eliminare o ridurre gli effetti sfavorevoli sull'ambiente.

5. Ai fini della predisposizione dello studio, il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione delle opere e/o degli impianti ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.



# DPR 12/04/1996

## Art. 7. Giudizio di compatibilita' ambientale.

La procedura di valutazione di impatto ambientale deve concludersi con un giudizio motivato ambientale.

Gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale devono essere comunicati ai soggetti del procedimento e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

## Art. 8. Misure di pubblicita'.

### Contestualmente alla presentazione della domanda

- a) deposito presso gli uffici individuati del progetto dell'opera, dello studio d'impatto ambientale e della sintesi non tecnica
- b) diffusione di un annuncio su un quotidiano provinciale o regionale



# DPR 12/04/1996

## Art. 9. Partecipazione al procedimento.

Chiunque... puo' presentare, in forma scritta, all'autorita' competente **osservazioni** sull'opera nel termine di **quarantacinque giorni** dalla pubblicazione.

L'A.C. alla valutazione dell'impatto ambientale puo' disporre lo svolgimento di **un'inchiesta pubblica**

Il committente, o l'autorita' proponente puo' essere chiamato ad un sintetico **contraddittorio** con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni.

## Art. 10. Procedura di verifica.

Le informazioni che il committente o l'autorita' proponente deve fornire per la verifica riguardano una descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto puo' avere sull'ambiente.

L'A.C. si pronuncia entro i successivi **sessanta giorni** . Trascorso il termine suddetto, in caso di silenzio dell'autorita' competente, il progetto si intende escluso dalla procedura.



## DPR 12/04/1996 Art. 10 La procedura di Verifica o screening

**Ambito di applicazione:** l'elenco delle **opere** riportato all' **allegato B**, purché non ubicate anche parziale in area naturale protetta (ai sensi della L. 394/91) . L'elenco di opere di all'Allegato B del d.p.r. 12.04.96 è stato modificato e ampliato con due provvedimenti successivi: d.p.c.m. 3.09.99 e d.p.c.m. 1.09.00. La procedura di Verifica prevede le seguenti fasi:

- comunicazione del progetto e delle informazioni necessarie alla procedura di verifica;
- istruttoria tecnica;
- determinazione di esclusione dalla procedura di VIA;
- pubblicizzazione degli esiti della procedura.

Il proponente richiede la verifica all'Autorità competente accompagnata (art.6 d.p.r. 12.04.96) dai seguenti documenti:

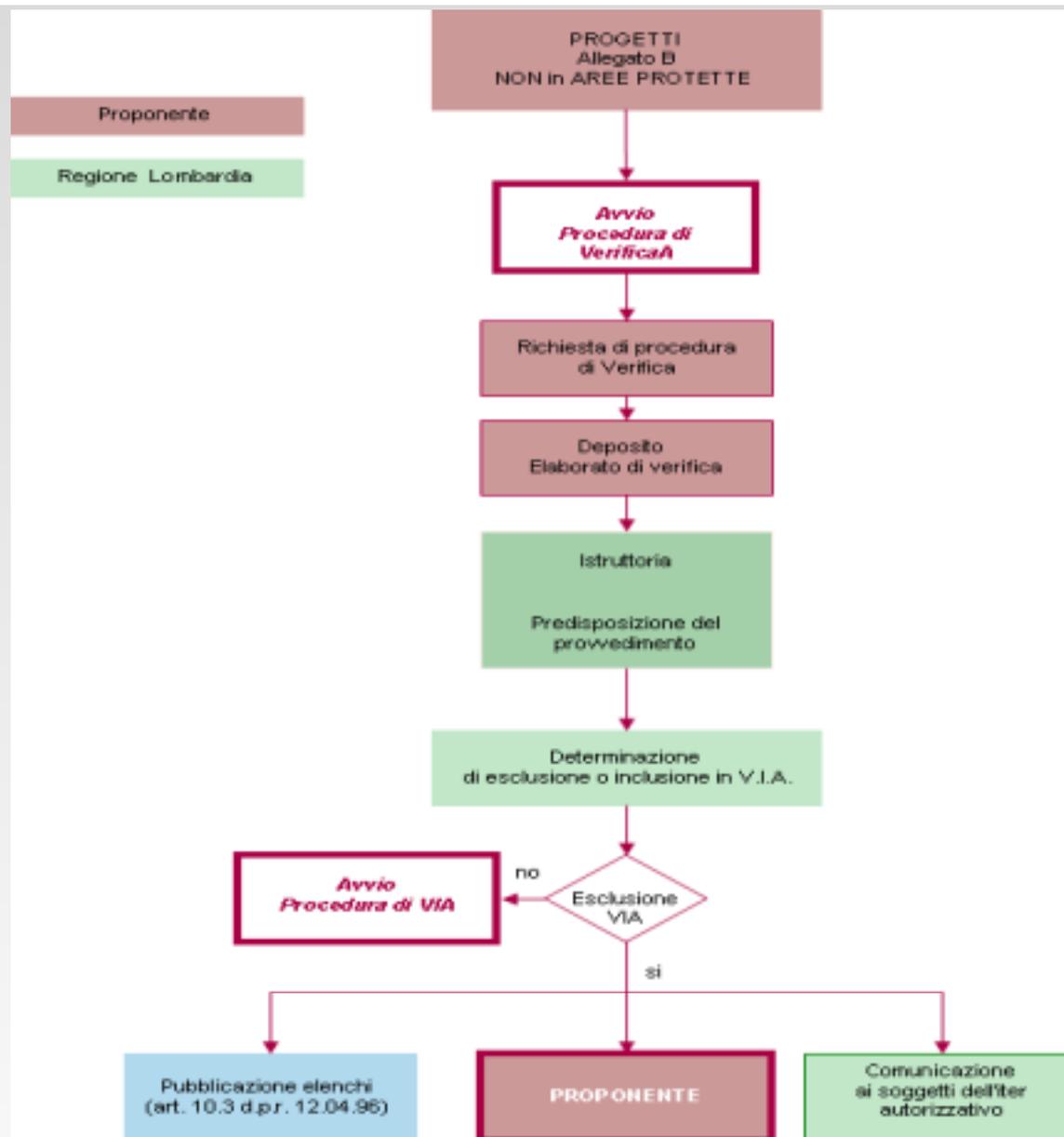
- l'**elaborato di verifica** che comprende una descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente (art. 10 d.p.r. 12.04.96);
- gli **elaborati progettuali**;



# Livello Regionale

## Esempio di procedura di screening in Lombardia

([www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it))



# NORMATIVA REGIONALE

## Recepimento Allegato II

- **DPR 12/04/1996 (modificato dai DPCM 03/09/1999 e DPCM 10/09/2000) Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni sulla VIA**
- **LEGGI REGIONALI (complesso di circa 130 dispositivi legislativi)**



# NORMATIVA REGIONALE

Regioni che non hanno provveduto, **al maggio 2004**, a dotarsi di propria normativa in materia di VIA ma hanno recepito o applicato il DPR 12/04/1996

- **Regione Abruzzo (L.R. 03/03/99 n. 11);**
- **Regione Calabria (DGR n. 3746/1999);**
- **Regione Campania (DGR 12/05/04 n. 421);**
- **Regione Lazio (L.R 07/06/99 n. 6);**
- **Regione Sardegna (L.R. 20/04/00 n. 4);**
- **Regione Sicilia (L.R 03/05/01 n.6)**



# NORMATIVA REGIONALE

*aggiornato al febbraio 2004*

## Procedura prevista dalle leggi regionali

## ORGANI COMPETENTI

<b>REGIONE BASILICATA</b> <b>L.R. 47/98</b>	<b>COMITATO TECNICO REGIONALE PER L'AMBIENTE (CTRA)</b>
<b>REGIONE EMILIA ROMAGNA</b> <b>L.R. 9/99</b>	<b>REGIONE PROVINCIA COMUNE</b>
<b>REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA</b> <b>L.R. 43/90 – DPGR 245/PRES/96</b>	<b>COMMISSIONE TECNICO CONSULTIVA VIA</b>
<b>REGIONE LIGURIA</b> <b>L.R. 38/98</b>	<b>COMITATO TECNICO REGIONALE PER IL TERRITORIO</b>

41



# NORMATIVA REGIONALE

*aggiornato al febbraio 2004*

**Procedura prevista dalle leggi regionali**

**ORGANI COMPETENTI**

<b>REGIONE LOMBARDIA</b> <b>L.R. 20/99</b>	<b>REGIONE TRAMITE SUOI UFFICI</b>
<b>REGIONE MOLISE</b> <b>L.R. 21/2000</b>	<b>COMITATO TECNICO PER LA VIA</b>
<b>REGIONE PIEMONTE</b> <b>L.R. 40/98</b>	<b>ORGANO TECNICO PRESSO L'AUTORITA' COMPETENTE</b>
<b>REGIONE PUGLIA</b> <b>L.R. 11/2001</b>	<b>COMITATO PER LA VIA</b>

42



# NORMATIVA REGIONALE

*aggiornato al febbraio 2004*

## Procedura prevista dalle leggi regionali

## ORGANI COMPETENTI

<b>REGIONE TOSCANA</b> <b>L.R. 79/1998</b>	<b>STRUTTURA OPERATIVA PER LA</b> <b>VIA</b>
<b>REGIONE UMBRIA</b> <b>L.R. 11/1998</b>	<b>AREA OPERATIVA ASSETTO DEL</b> <b>TERRITORIO</b>
<b>REGIONE VALLE D'AOSTA</b> <b>L.R. 6/91 - L.R. 14/99</b>	<b>COMITATO TECNICO PER</b> <b>L'AMBIENTE</b>
<b>REGIONE VENETO</b> <b>L.R. 10/99</b>	<b>COMMISSIONE REGIONALE VIA</b>



# NORMATIVA REGIONALE

*aggiornato al febbraio 2004*

## Procedura prevista dalle leggi regionali

## ORGANI COMPETENTI

<b>PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO</b> <b>L.P. 7/98 – DPGP 15/99</b>	<b>COMITATO VIA</b>
<b>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</b> <b>L.P. 28/88</b> <b>DPGP 11/LEG/89</b>	<b>COMITATO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE</b>



# Oneri Istruttori

**L. 136, 30 aprile 1999**

Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale.

***Modificata dalla L. 289, 27 dicembre 2002***

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

## **Articolo 27.**

1. Per le maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di progetti di opere di competenza statale il cui valore sia di **entità superiore a 5 milioni di euro (1)**, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, per le relative verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e per le conseguenti necessità logistiche ed operative, è posto a carico del soggetto committente il progetto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo **0,5 per mille del valore delle opere da realizzare**, che è riassegnata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per essere riutilizzata esclusivamente per le spese attinenti alla valutazione ambientale.

**(1) L'originario importo di lire 100 miliardi è stato così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 77, comma 2, L. 27 dicembre 2002, n. 289.**



## **Direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento IPPC (Dir 96/61/CE)**

Prevenzione e riduzione integrata (aria, acqua, suolo, produzione rifiuti) dell'inquinamento proveniente da determinate attività (Impianti industriali) al fine di conseguire un livello adeguato di protezione dell'ambiente nel suo complesso, lasciando impregiudicata la disposizione della direttiva VIA.

Attività in gran parte ricomprese negli allegati I e II della Direttiva VIA.

L'autorizzazione non è più per settore di inquinamento (scarichi idrici, emissioni in aria, rumore, smaltimento rifiuti) ma per singoli impianti e attività.



# **Legge 24 aprile 1998, n. 128**

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza  
dell'Italia alla Comunità Europea  
Legge comunitaria 1995-1997 e s.m.**

L'attuazione della direttiva IPPC, per quanto riguarda i nuovi impianti e per le modifiche sostanziali, è demandata all'applicazione della normativa interna emanata in attuazione delle direttive comunitarie in materia di VIA

Integrale attuazione (entro 12 mesi) con estensione alle disposizioni anche ai nuovi impianti e quelli sostanzialmente modificati (L. n. 39 del 1 marzo 2002 – L. Com. 2001)

La legge 306, 31 ottobre 2003 (L. Com. 2003) delega il governo ad adottare entro 18 mesi il D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 372 di attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla IPPC



**D.LGS , n. 112 del 31 marzo 1998.**

***“CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI DELLO STATO ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI, IN ATTUAZIONE DEL CAPO I DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59.”***

**Articolo 34, comma 1. Conferimento di funzioni alle Regioni.**

Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi, alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma sono delegate alle Regioni.

**Articolo 35, comma 1. VIA.**

Agli adempimenti relativi alla VIA dei progetti di ricerca e di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma provvedono le Regioni, sentiti i comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

**Articolo 71, comma 1. VIA.**

In materia di VIA sono di **competenza dello Stato**:

- a) le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe più Regioni;
- b) le opere e infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale;
- c) gli impianti industriali di particolare e rilevante impatto;
- d) le opere la cui autorizzazione è di competenza dello Stato.



## Decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 112

*“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi” dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59*

### Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

➤ **articolo 23:** attribuzione ai **Comuni** delle funzioni amm.ve concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di **impianti produttivi**, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

Le Regioni provvedono al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali.

Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli **Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP)**.



## Decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 112

*“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi” dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59*

### Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

- **articolo 24**: l'esercizio delle funzioni viene assicurato da un'unica struttura che funge da responsabile dell'intero procedimento.
- **Articolo 25**: il procedimento amministrativo di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico e l'istruttoria ha per oggetto, in particolare, i profili urbanistici, sanitari, della salute ambientale e della sicurezza.
- **articolo 27**: sono fatte salve le vigenti norme in materia di VIA.



## Conferenza dei Servizi

La C.d.S. è come noto il procedimento amministrativo che riunisce i diversi soggetti pubblici per l'approvazione contestuale di progetti esecutivi di opere da realizzare.

Dal punto di vista operativo la Conferenza di Servizi riunisce in un'unica sede tutti gli enti portatori dei diversi interessi coinvolti dalla realizzazione dell'opera.



# Principali Riferimenti Normativi della C.d.S.

- **L. n. 241 del 7/08/90 (Art. 14, Art.14bis; Art. 14 quater).**

*“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.*

- **L. n. 127 del 15/05/97 (Bassanini Bis) (Art. 17).**

*“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”.*

- **DPR n. 447 del 20/10/98 (Art. 4), come modificato dal DPR n. 440 del 7/12/00.**

*“Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di **impianti produttivi**, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L.59 del 15 marzo 1997”.*

- **L. n. 340 del 24/11/00 (Capo II).**

*“Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi: legge di semplificazione 1999” che riformula gli art. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 241/90 come modificata dalla legge 127/1997 .*

- Attualmente il **DDL 1281-B e C.3890** (alla Camera) modifica l’art. 14.



**D.P.R. n. 447 del 20/10/98  
come modificato dal D.P.R. n. 440 del 7/12/00.**

*“SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE PER GLI IMPIANTI PRODUTTIVI.”*

Il **Regolamento di semplificazione** fa propri i principi organizzativi e procedurali del SUAP e del procedimento amm.vo semplificato, introdotti dal D.Lgs. n. 112/98.

**Iter Procedimentale mediante il SUAP.**

**Procedimento semplificato mediante C.d.S. (articolo 4).**

Il procedimento è unico ed ha inizio con la presentazione di un'unica domanda al SUAP il quale adotta direttamente, ovvero chiede alle Amministrazioni di settore, gli atti istruttori e i pareri tecnici. Le Amministrazioni sono tenute a far pervenire tali atti e pareri entro 120 gg se opera soggetta a VIA (altrimenti 90 gg. dal ricevimento della documentazione), salvo proroga non superiore a 60 gg.

**Il provvedimento conclusivo del procedimento è titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto.**

**Qualora l'Amministrazione competente per la VIA rilevi l'incompletezza della documentazione può richiederne, per una sola volta, l'integrazione entro 30 gg.; il termine di 120 gg. riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione completa.**



**D.P.R. n. 447 del 20/10/98**  
**come modificato dal D.P.R. n. 440 del 7/12/00.**

*“SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE PER GLI IMPIANTI PRODUTTIVI.”*

Se entro i 120 gg. (VIA) una delle P.P.A.A si pronuncia negativamente, la decisione è trasmessa dal SUAP al Proponente entro 3 gg. e il procedimento si intende concluso. Il Proponente però entro 20 gg. può chiedere di convocare una C.d.S. per ottenere il superamento della pronuncia negativa (art. 9, legge n. 340/00).

Nel caso di opere da sottoporre a VIA, decorsi inutilmente i 120 gg. senza che siano pervenuti gli atti istruttori ed i pareri tecnici, il responsabile del procedimento, entro i successivi 5 gg., convoca una C.d.S. nell'ambito della quale vengono fissati i termini entro cui pervenire alla decisione (in ogni caso il procedimento si conclude nel termine di 5 mesi mentre per le opere soggette a VIA il procedimento va concluso entro un termine non superiore a 9 mesi).

➤ **Procedimento mediante autocertificazione (art. 6, comma 1).**

Non applicabile nell'ambito di opere soggette a VIA



# Legge quadro in materia di Lavori Pubblici

L. 11 febbraio 1994, n. 109 (modificata dalla L. n. 415/98)

Regolamento di attuazione DPR 21 dicembre 1999, n. 554

**La riforma dei Lavori Pubblici definisce tre livelli di progettazione caratterizzati da diverso approfondimento tecnico:**

➤ **Progetto preliminare**

Caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire

Consente l'avvio della procedura espropriativa

➤ **Progetto definitivo**

Individua compiutamente i lavori da realizzare

Contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni

➤ **Progetto esecutivo**

Determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare

**Relativamente agli aspetti ambientali viene stabilito che:**

➤ Il **Progetto Preliminare** deve essere accompagnato dallo **Studio di Prefattibilità Ambientale**

➤ Il **Progetto Definitivo** deve essere accompagnato dallo **Studio di Fattibilità Ambientale**



# Legge quadro in materia di Lavori Pubblici

L. 11 febbraio 1994, n. 109 (modificata dalla L. n. 415/98)

Regolamento di attuazione DPR 21 dicembre 1999, n. 554

Qualora l'intervento in progetto sia assoggettato alla procedura di VIA, lo studio di prefattibilità ambientale (che deve comunque essere sviluppato) contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale (*scoping*).

Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie (*screening*) lo studio di **prefattibilità ambientale** consente di verificare che questi non possano causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti (art. 21, c. 2 DPR 554/1999).



## La Legge n. 340 del 24/11/00 La legge di semplificazione annuale

### **Articolo 9: Ricorso alla C.d.S.**

- Comma 5: in caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la C.d.S. è convocata dal concedente entro 15 gg. salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di VIA.

### **Articolo 10: C.d.S. su Istanze o Progetti Preliminari.**

- Comma 3: nel caso in cui sia richiesta la VIA, la C.d.S. si esprime entro 30 gg. dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti del S.I.A. (Fase di Scoping). Ove tale conclusione non intervenga entro 90 gg. dalla richiesta di convocazione da parte dell'interessato, la C.d.S. si esprime comunque entro i successivi 30 gg.

Nell'ambito della C.d.S., l'A.C. alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e del S.I.A. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, l'A.C.:

- esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero;
- verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità;
- qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della C.d.S. le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.



## La Legge n. 340 del 24/11/00 La legge di semplificazione annuale

### Articolo 11: Procedimento della C.d.S.

- Comma 4: nei casi in cui sia richiesta la **VIA**, la C.d.S. si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima.

Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'Amministrazione competente si esprime in sede di C.d.S., la quale si conclude nei 30 gg. successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla C.d.S., il termine di 30 gg. è prorogato di altri 30 gg. nel caso in cui si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.

- Comma 10: il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del Proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella G.U. o nel B.U.R. in caso di VIA regionale e su un quotidiano a diffusione nazionale.

Dalla data della pubblicazione nella G.U. decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati



## Il caso delle Centrali Termoelettriche

- **Legge 9 aprile 2002** di conversione del DL 7 febbraio 2002, n. 7 “**Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale**” (legge Sblocca centrali o Legge Marzano)
- **Conferenza unificata Accordo 5 sett. 2002:** Accordo tra Governo, regioni, comuni e comunità montane relativamente ai criteri generali di valutazione dei progetti di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica
- **L. 83 del 17 aprile 2003** Conversione in legge del DL 18/02/2003, n. 25 recante disposizioni urgenti in materia di **oneri generali del sistema elettrico** – Ai fini della VIA sui progetti di nuova installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di impianti sono considerati **Prioritari i progetti di riambientalizzazione** delle centrali esistenti che garantiscono la riduzione delle emissioni inquinanti complessivi, ovvero che contribuiscono alla diversificazione verso fonti primarie competitive – Propraga della VIA di 90 gg dalla trasmissione delle risposte alle richieste di integrazioni e proroga di 90 gg del termine per la conclusione del provvedimento.- Contributo per le prescrizioni di 10.000 Euro.



## Il caso delle Centrali Termoelettriche

**L.290 del 27 ottobre 2003.** Conversione in legge DL 239/2003 recante disposizioni urgenti per la **sicurezza del sistema elettrico nazionale**  
**L'autorizzazione** rilasciata ai sensi della L.55/02 concernente la realizzazione o il ripotenziamento delle CTE di potenza superiore a 300 MW termici **decade** ove il titolare dell'autorizzazione, **entro 12 mesi dal momento in cui il provvedimento è divenuto inoppugnabile ..... non comunichi di avere dato inizio ai lavori.**

Per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni della L. 55/02.

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di **elettrodotti, oleodotti, gasdotti** rilasciata dalle Amministrazioni competenti con procedimento unico secondo i principi della L. 241/90.

Entro 6 mesi emanate norme definitorie.

Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti energetiche di competenza regionale. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma per l'acquisizione del parere regionale ....



## Il caso delle Centrali Termoelettriche

*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - L. 239 del 23 agosto 2004*

Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico .... la costruzione e l'esercizio degli **elettrodotti** sono soggetti a un'autorizzazione unica (180 gg) rilasciata dal MAP di concerto con il MATT. Il MATT provvede alla VIA e alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato.

Esito positivo VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria per procedimento autorizzatorio.

L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o acquisito l'esito della verifica di assoggettabilità alla VIA.

Applicazione delle VIA alla realizzazione e al potenziamento di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto ivi comprese le opere connesse.....

La VIA per le **attività di ricerca e per la concessione di coltivazione degli idrocarburi** in terraferma si conclude entro 3 mesi per le attività in terraferma e 4 mesi per le attività a mare e costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzativo. Procedimento unico con partecipazione delle amministrazioni statali, regionali e locali.



**Legge 9 aprile 2002 di conversione del DL 7 febbraio 2002, n. 7**  
**“Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”**  
*(legge Sblocca centrali o Legge Marzano)*

- Previa intesa di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW, gli interventi di **modifica o potenziamento**, nonché le **opere connesse e le infrastrutture** indispensabili all'esercizio degli stessi sono soggette ad una **autorizzazione unica** (Art. 1)
- L'autorizzazione unica è **rilasciata** dal MAP;
- Alla autorizzazione partecipano le amministrazioni statali e locali interessate d'intesa con la regione interessata ed è rilasciata nel procedimento unico d'intesa con la Regione Interessata;
- Ai soli fini del rilascio della VIA si applicano le disposizioni di cui all'art 6 della legge n. 349 e al DPCM n. 377/88 e successive modifiche.
- Nel caso di impianti ubicati nei territori di comuni adiacenti comunque i comuni sono sentiti nel procedimento unico.
- Per il rilascio dell'autorizzazione “è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e delle provincia”;
- Sospensione fino al 31 dicembre 2003 le disposizioni contenute nell'allegato IV del DPCM 27 dicembre 1988



*(legge Sblocca centrali o Legge Marzano)*

- L'autorizzazione unica **“sostituisce autorizzazioni, concessioni atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti”** e costituisce titolo a costruire e ad esercire l'impianto in conformità al progetto approvato
- Il procedimento unico si conclude in una CdS convocata dal MAP
- L'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria al procedimento autorizzatorio:
  - deposito;
  - annuncio su 2 quotidiani;
  - osservazioni;
  - parere regionale;
  - Decreto contenente la Pronuncia di compatibilità ambientale
- L'istruttoria si conclude entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta comprensiva di progetto preliminare e SIA



*(legge Sblocca centrali o Legge Marzano)*

- Nel procedimento unico confluiscono anche tutte le altre autorizzazioni previste dalle vigenti norme;
- L'autorizzazione unica “indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata”;
- Il rilascio dell'autorizzazione unica ha effetto di variante urbanistica;
- La Regione può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale



## La VIA Speciale – Inquadramento normativo

- **Legge Obiettivo 21 dicembre 2001 n. 443** Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti strategici ed altri interventi per rilanciare le attività produttive
- **Delibera CIPE N.121/2001 DEL 21 Dicembre 2001** “Legge obiettivo: 1° Programma delle infrastrutture strategiche”
- **D.L.vo 190/2002 Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443**, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale: Disciplina la procedura di impatto ambientale per le opere della Legge Obiettivo e Istituisce la Commissione Speciale VIA, composta da 20 membri oltre il Presidente.
- **DPCM 14.11.2002**: Modalità per durata, organizzazione e funzionamento della Commissione Speciale VIA.
  - Prima sezione “di valutazione”:10 membri per la conduzione dell’istruttoria.
  - Seconda sezione “di verifica” : 10 membri per la verifica dello stato di attuazione.
- **DPCM 6 giugno 2003** e il successivo **Decreto Ministeriale GAB/DEC/86/2003 del 31 luglio 2003**: modifica al precedente DPCM in particolare in merito alle attività alla formazione dei Gruppi Istruttori della predetta Commissione.
  - Prima sezione integrata con la seconda (per un totale di 20 Commissari)
- **Sentenza Corte Costituzionale n. 303 del 1 ottobre 2003** dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19 comma 2 del DL 190/2002
- **DPCM 16 dicembre 2003**: modifica il numero dei Commissari portandolo da 20 a 18 in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 1 ottobre 2003.
- **DPCM 26.02.2004**: integrazione della Commissione con i Rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome.



## D.L.vo 20/08/02 n° 190

Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443

### Articolo 3

**Progetto preliminare** corredato da un SIA. Ai fini della approvazione del progetto preliminare non è richiesta la comunicazione agli interessati alle attività espropriative.

### Articolo 4

**Progetto definitivo** rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna delle **amministrazioni interessate** dal progetto rappresentate nel CIPE ed a tutte le **ulteriori amministrazioni competenti** a rilasciare permessi ed autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti.

Nel termine di **90 giorni** dal ricevimento .. le P.A. competenti ed i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal MIT a mezzo di apposita **CdS, convocata** non prima di **30** giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e **conclusa non oltre il termine di 90 giorni** di cui al presente comma.



# D.L.vo 20/08/02 n° 190

## Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443

La **Cds** ha **finalità istruttoria** e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1999, n. 241, in materia di CdS.

Nei **90 giorni** successivi alla conclusione della CdS il **MIT** valuta la **compatibilità** delle proposte e richieste pervenute da parte delle P.A. competenti e dei gestori di opere interferenti **con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare** approvato e formula la proposta al **CIPE** che, nei 30 giorni successivi, **approva**, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.

Previsione di una conferenza dei servizi sul progetto preliminare delle **opere pubbliche**, che si esprime a valle della conclusione della fase preliminare della VIA (*scoping*).

### Articolo 13

Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'opera è soggetta a VIA, il progetto contiene tutti gli elementi necessari ai fini dello svolgimento delle relative procedure ed è corredato dallo studio di impatto ambientale che è reso pubblico secondo le procedure vigenti.



## **D.L.vo 20/08/02 n° 190**

**Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443**

### **Articolo 17**

Disciplina la **procedura per la VIA e l'autorizzazione integrata ambientale**, (VIA statale).

Per le opere soggette a **screening o VIA regionale**, il provvedimento di compatibilità ambientale è emesso dal CIPE, previa valutazione da esprimersi dalle regioni nei modi e tempi previsti dall'articolo 3.

### **Articolo 18.**

**SIA** redatto ai sensi del **DPCM 27 dicembre 1988** e del **DPR n. 348/99**. Reso pubblico nelle forme previste dalle procedure vigenti.

**Il proponente predispone a proprie spese il SIA**, comprensivo dei dati, analisi ed informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive ed allo smaltimento dei rifiuti.

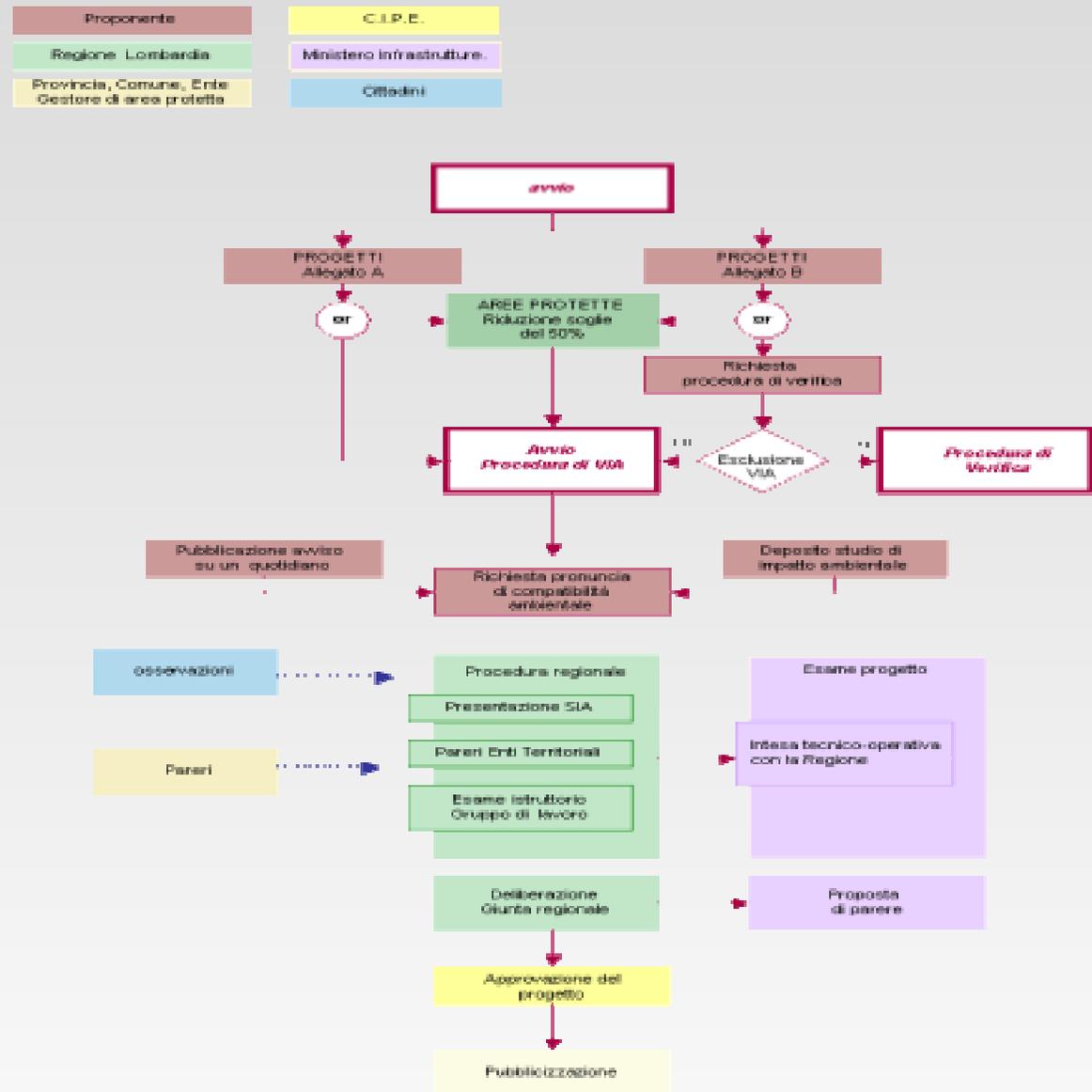
68



# Livello Regionale

## Esempio di procedura di VIA regionale in Lombardia per le opere strategiche

([www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it))



# D.L.vo 20/08/02 n° 190

Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443

- Il **progetto comprendente il SIA** è trasmesso dal proponente al MATT.
- Il MATT tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni dei soggetti pubblici e dai privati interessati.
- Il MATT e, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il MBBCC, decorsi 90 giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o del'AP, provvedono ad emettere la valutazione sulla compatibilità ambientale dell'opera.
- Il provvedimento di compatibilità ambientale è **adottato dal CIPE**, contestualmente all'approvazione del progetto preliminare.
- In caso di motivato dissenso del MATT o del MBBCC, l'adozione del provvedimento di compatibilità ambientale è demandata al Consiglio dei Ministri



## D.L.vo 20/08/02 n° 190

Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443

### Articolo 19

La VIA individua gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.

Ai fini delle valutazioni è istituita, una **commissione speciale di VIA**

### Articolo 20

La Commissione provvede alla istruttoria tecnica, entro **60 giorni dalla presentazione del progetto** da parte del proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla VIA.

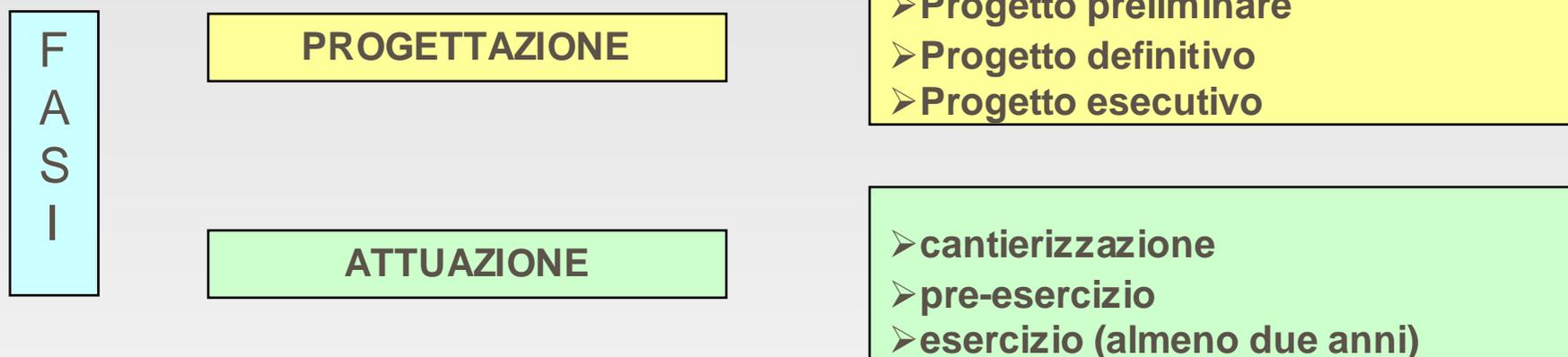
La Commissione ha il compito di **verificare la ottemperanza** del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e di effettuare gli **opportuni controlli** sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale.



# La Procedura VIA per le Opere Strategiche

(Legge 21/12/2001 n°443 – D.L.vo 20/08/2002 n°190)

La **Procedura VIA** per le **Opere Strategiche** (Legge 21/12/2001 n°443 – D.L.vo 20/08/2002 n°190) consente alla **Commissione Speciale VIA** di seguire l'Opera in tutte le sue fasi



esercitando, in ciascuna di queste, **reali azioni di controllo** disponendo di **efficaci poteri sanzionatori**.



## La Procedura VIA per le Opere Strategiche (Legge 21/12/2001 n°443 – D.L.vo 20/08/2002 n°190)

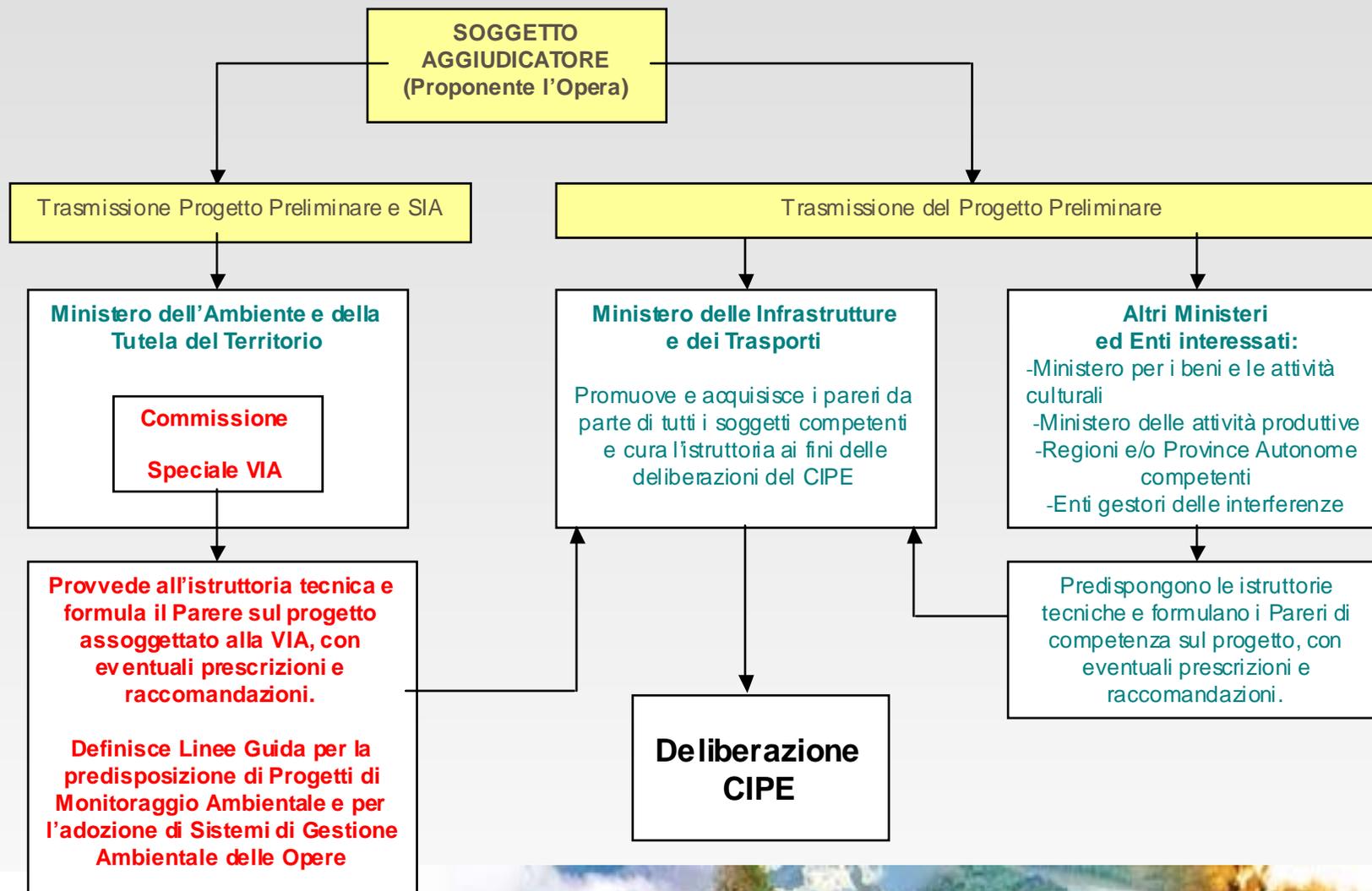
- Lo SIA e' pubblicizzato
- Entro 30 giorni qualsiasi interessato puo' presentare istanze e osservazioni
- La commissione speciale via rilascia un parere motivato
- Il MIT formula la proposta al CIPE
- Il CIPE emette la decisione finale (o, in caso di dissenso del MATT o del MBBCC, il consiglio dei ministri)





# Compiti della Commissione Speciale VIA

Iter approvativo dei Progetti Preliminari delle Opere Strategiche soggette a VIA



# Elenco delle Opere di cui al I° Programma delle Infrastrutture strategiche (Delibera CIPE del 21 dicembre 2001 n° 121 )

## 1. ABRUZZO

### ➤ **Corridoi ferroviari:**

Tratta abruzzese Bologna – Lecce

### ➤ **Corridoio autostradali e stradali:**

Completamento autostradale Teramo – Giulianova e Teramo - mare

Completamento interno del corridoio adriatico: Dorsale stradale interna (Amatrice -  
Monteoreale – L’Aquila – Navelli)

Pedemontana Abruzzo - Marche (area Vestina – Val Tronto)

Galleria di messa in sicurezza del Traforo Autostradale del Gran Sasso

### ➤ **Reti idriche e Acquedotti:**

(vedi scheda generale)



## 2. BASILICATA

### ➤ **Corridoi ferroviari:**

Tratta lucana Taranto – Sibari

### ➤ **Corridoi autostradali e stradali:**

Corridoio tirrenico: tratta lucana Salerno – Reggio Calabria

Corridoio ionico: tratta lucana Taranto – Reggio Calabria (adeguamento SS 106, tratta Nova Siri – Metaponto) (\*)

### ➤ **Sistema di collegamenti trasversali:**

collegamento nord-sud “Tirreno – Adriatico” tra A 3 e A 16 (Lauria – Candela)

collegamento Salerno – Potenza – Bari (tratta bivio Vaglio – innesto SS 96-SS 169)

collegamento mediano Pollino – Murgia ( tratta Matera – Santeramo - Gioia del Colle; tratta Pisticci – Montalbano – Valsinni; tratta Ferrandina – Matera)

### ➤ **Reti idriche e Acquedotti:**

(vedi schede generali)



### 3. BOLZANO

#### ➤ **Corridoi ferroviari:**

Tratta corridoio ferroviario Brennero e Valico

### 4. CALABRIA

#### ➤ **Corridoi ferroviari:**

Tratta calabrese Napoli - Battipaglia – Reggio Calabria

Tratta calabrese Taranto – Sibari – Paola – Reggio Calabria

#### ➤ **Corridoi autostradali e stradali:**

Corridoio tirrenico: tratta calabrese Salerno – Reggio Calabria

Corridoio ionico: tratta calabrese Taranto – Sibari – Reggio Calabria

Ponte sullo Stretto Calabria - Sicilia

#### ➤ **Hub Interportuali:**

Completamento allacci plurimodali del Sistema interportuale di Gioia Tauro

#### ➤ **Reti idriche e Acquedotti:**

(Vedi scheda generale)



## 5. CAMPANIA

### ➤ **Corridoi ferroviari:**

Tratta campana Napoli – Reggio Calabria

Nodo di Napoli e Stazione Centrale –P.zza Garibaldi

### ➤ **Corridoi autostradali e stradali:**

Adeguamento tratta campana A 3, compresi i tratti Napoli – Salerno e raccordo Salerno - Avellino

Collegamento autostradale Caserta – Benevento, con variante di Caserta e bretelle di collegamento

Complemento corridoio tirrenico: Bretella di collegamento tra A 1 (Capua) e la SS Domiziana, e adeguamento Domiziana (tratta Garigliano – CastelVolturno)

Asse di viabilità collegamento tra la A 3 (Contursi), la A 16 (Grottaminarda) e la A 14 (Termoli)

### ➤ **Hub aeroportuali e portuali:**

Adeguamento e potenziamento degli accessi ferroviari e stradali nei Porti di Napoli e di Salerno

Completamento delle infrastrutture proprie e di accesso al Sistema aeroportuale campano (Capodichino, Grazzanise, Pontecagnano) e relative specializzazioni funzionali

### ➤ **Hub interportuali:**

Interporto di Nola: potenziamento svincolo di collegamento

Interporto di Battipaglia: potenziamento e collegamenti con A 3 e rete ferroviaria

Interporto Marcianise/Maddaloni: adeguamento accessi intermodali

### ➤ **Metropolitane**

Sistema di Metropolitana regionale (SMR), con adeguamenti e interconnessioni fra reti esistenti

Interventi per l'assetto del territorio

Risanamento del sottosuolo dell'area urbana di Napoli

### ➤ **Sistemi idrici e reti irrigue**

Reti idriche e Acquedotti: vedi scheda generale

Sistemazione dei bacini del Volturno, del Sarno e vesuviano, della Campania centrale e Piana del Sele



## 6. EMILIA ROMAGNA

### ➤ **Corridoi ferroviari:**

Corridoio Bologna – Brennero – Valico: tratta emiliana Bologna – Verona

Corridoio Tirreno – Brennero (Ti – Bre): tratta emiliana La Spezia – Fornovo - Parma – Suzzara – Verona

Corridoio adriatico: tratta emiliano-romagnola della Bologna-Bari- Taranto-Lecce

Nodo di Bologna e Stazione

### ➤ **Corridoi autostradali e stradali:**

Variante di Valico Bologna – Firenze (\*)

Ampliamento A1 (tratta A 22 – Borgo Panigale)

Corridoio Tirreno – Brennero (Ti – Bre): tratta emiliana La Spezia - Parma – Verona

Tratta Ravenna – Venezia (Nuova Romea E 45 – E 55)

Nodo autostradale e stradale di Bologna

Collegamento Campogalliano – Sassuolo (\*)

Riqualificazione tratta emiliano-romagnola Orte - Cesena

### ➤ **Sistema di attraversamento Nord – Sud dei valichi appenninici:**

Ammodernamento SS 67 Tosco-Romagnola; SS 64 Porrettana; SS 63 Cerreto; SS 12 Abetone e Brennero; SS 45 Val Trebbia

Nuova tratta Modena - Lucca

### ➤ **Metropolitane:**

Sistema di trasporto a guida vincolata nell'area metropolitana di Bologna

Sistema di trasporto a guida vincolata nell'area metropolitana della costa romagnola: Ravenna – Rimini – Cattolica

Sistema di trasporto a guida vincolata nell'area di Modena (Sassuolo - Modena – Bologna)

(\*): L.O. solo per procedure



## 7. FRIULI VENEZIA GIULIA

### ➤ **Corridoi ferroviari:**

Tratta friulana Venezia – Udine – Vienna (Tarvisio)

Tratta friulana Venezia – Trieste – Ljubiana – Kiev (corridoio 5)

### ➤ **Corridoi autostradali e stradali:**

Complemento del corridoio autostradale 5 e dei Valichi confinari: sistemazione SS 13 Pontebbana (tangenziale sud Udine; ingresso est pordenonese; collegamento A 23 con Tarvisio e valico confinario Slovenia);

SS 56 “di Gorizia” – tratta da Udine a raccordo autostradale Villesse – Gorizia;

Collegamento Sequals – Gemona SS 13 – SS 464

### ➤ **Nodo e Hub interportuale di Trieste:**

Allacci plurimodali e piattaforma logistica del Porto di Trieste

Penetrazione grande viabilità Nord di Trieste: collegamento in galleria da Prosecco al Porto Vecchio



## 8. LAZIO

### ➤ **Corridoi autostradali e stradali:**

Completamento corridoio tirrenico settentrionale: tratta laziale Autostrada Civitavecchia – Cecina

Completamento G.R.A. di Roma

Completamento Corridoio Tirrenico meridionale (Pontina – A 12 – Appia)

Bretella autostradale Cisterna – Valmontone

Completamento trasversale Nord Orte – Civitavecchia (tratta Viterbo – Civitavecchia)

Adeguamento della Cassia Roma - Viterbo

Adeguamento tratta laziale Salaria

Adeguamento SS 156 “Monti Lepini”, tra Latina e Frosinone

Prolungamento “Dorsale” Appenninica Sora- Atina – Isernia (tratta Atina – Colli al Volturno)

### ➤ **Corridoi ferroviari:**

Roma - Passo Corese - Rieti (tratta Passo Corese – Rieti)

### ➤ **Hub interportuali e portuali:**

Sistema interportuale area romana

Spostamento Scalo Merci Roma - San Lorenzo a Poggio Mirteto

Allacci plurimodali e potenziamento Porto di Civitavecchia

### ➤ **Sistema urbano e metropolitano:**

Sistema di trasporto plurimodale Area Castelli

Metropolitana di Roma - Linea C e B1

Nodo ferroviario e Stazioni



## 9. LIGURIA

### ➤ **Corridoi ferroviari:**

Tratta Genova – Ventimiglia

Tratta Genova – Milano (terzo valico dei Giovi)

Tratta ligure La Spezia – Parma

Nodo ferroviario di Genova

### ➤ **Completamento Corridoi viabilità:**

Adeguamento SS 28 “Colle di Nava”

### ➤ **Hub portuali e interportuali – Autostrade del mare**

Allacci plurimodali e adeguamenti piastra logistica Porto di Genova

Allacci plurimodali e adeguamenti piastra logistica Porto di Savona

Allacci plurimodali e adeguamenti piastra logistica Porto di La Spezia

### ➤ **Sistema urbano e metropolitano:**

Adeguamento rete Metropolitana di Genova

Nodo autostradale e stradale di Genova, comprese infrastrutture di raccordo (tunnel Rapallo – Fontanabuona, Santa Margherita)



## 10. LOMBARDIA

### ➤ **Corridoi ferroviari:**

Tratta AV Milano – Bologna

Tratta AV Milano Torino

Tratta AV Milano – Verona

Accessibilità Malpensa: tratta Carnate - Airuno; itinerario Nord merci (Saronno, Seregno, Novara); tratta Arcisate – Stabio (Gottardo); tratta Malpensa - Ferrovia Sempione; tratta Milano-Mortara (\*)

Accessibilità Valtellina (campionati mondiali sci): ammodernamento linee Colico - Chiavenna e Lecco- Tirano

Potenziamento del Sistema Gottardo: tratta Chiasso – Monza; tratta Gallarate – Rho; gronda ferroviaria Nord- est Seregno – Bergamo (\*)

### ➤ **Corridoi autostradali e stradali:**

Sistema Pedemontano e opere complementari (compreso Bergamo – Lecco)

Accessibilità stradale Nuovo Polo Fiera Milano

Accessibilità Valtellina (Campionati mondiali sci):

- tangenziale Sondrio, variante Morbegno, variante Valchiavenna

- potenziamento SS 36, SS 38, SS 39 (\*)

Accessibilità Malpensa:

- collegamento A 8 e A 4, variante SS 33

- Milano – Abbiategrasso – Magenta – Malpensa (\*)

(\*) L.O. solo per procedure



Quarta corsia autostradale Milano – Bergamo (\*)  
Collegamento autostradale Milano – Brescia (Brebemi) (\*)  
Collegamento autostradale Tirreno – Brennero (Ti – Bre) (\*)  
Collegamento autostradale Brescia – Lumezzane (\*)  
Tangenziale sud di Brescia (\*)  
Tangenziale est esterna di Milano (\*)  
Riquilifica SS 415 Paullese (\*)  
Riquilifica SS 236 Goitese (\*)  
Riquilifica SS 45 bis Gardesana occid. (\*)  
Accessibilità Valcamonica: SS 42 del Tonale e della Mendola e SS 510 (\*)

➤ **Sistema urbano e metropolitano:**

Accessibilità Metropolitana Nuovo Polo Fiera Milano (prolungamento M1)  
Metropolitana leggera di Brescia (prolungamenti Fiera e Valtrompia)  
Metropolitana di Monza (prolungamento M1 – tratta Sesto SG – Monza Bettola)  
Nodo ferroviario e Stazioni

➤ **Hub Interportuali**

Opere complementari del Centro intermodale di Segrate  
Conca di accesso e attrezzature al porto di Cremona

(\*) L.O. solo per procedure



## 11. MARCHE

➤ **Corridoi ferroviari:**

Tratta marchigiana Bologna – Lecce (compreso by pass ferroviario area Api)  
Potenziamento linea Orte – Falconara

➤ **Corridoi autostradali e stradali:**

Completamento Quadrilatero di penetrazione interna e Pedemontana dorsale (SS 76, SS 77)  
Ammodernamento SS 78 Val di Fiastra (tratta Sforzacosta – Sarnano)  
Tratta marchigiana Fano – Grosseto

➤ **Hub portuali, aeroportuali e interportuali:**

Allacci plurimodali al Porto di Ancona  
Infrastrutture di allaccio Interporto di Jesi



## 12. MOLISE

➤ **Corridoi ferroviari:**

Tratta molisana Bologna – Lecce

➤ **Corridoi autostradali e stradali:**

Corridoio trasversale A 1 – A 14: nuova tratta San Vittore – Termoli

➤ **Reti idriche e Acquedotti:**

Vedi scheda generale



## 13. PIEMONTE

### ➤ **Corridoi ferroviari:**

Tratta AV Torino – Novara

Tratta AV Novara – Milano

Tratta AV Torino – Lyon

Tratta Milano – Genova (Terzo Valico) e collegamento Novara - Sempione

Gronda ferroviaria merci Nord Torino

Accesso Malpensa – Novara

### ➤ **Corridoi autostradali e stradali:**

Autostrada Asti – Cuneo

Pedemontana piemontese (Biella – Carisio; Rollino - Masserano – Romagnano Sesia)

Collegamento Cuneo - Nizza (Mercantour)

Traforo di sicurezza del Frejus

### ➤ **Sistema urbano e metropolitane:**

Metropolitana di Torino (tratte 3, 4, 6)

Nodo ferroviario e Stazione

Nodo di Ivrea

### ➤ **Hub interportuali**

Centro Merci di Novara



## 14. PUGLIA

### ➤ Corridoi ferroviari:

Corridoio adriatico: tratta pugliese del corridoio Bologna – Foggia – Bari – Lecce

Asse ferroviario Bari – Taranto

Tratta pugliese corridoio ionico Taranto – Sibari

(\*) Tratta pugliese del corridoio ferroviario Bari – Foggia – Caserta – Roma

### ➤ Corridoi stradali e autostradali:

Complementi del corridoio adriatico:

Adeguamento SS 16 (tratta Foggia – Cerignola; tratta variante tangenziale di Bari)

Ammodernamento SS 275 (tratta Maglie – S. Maria di Leuca)

Adeguamento SS 96 Bari - Matera (tratta Altamura – Toritto)

Adeguamento SS 172 “dei Trulli” (tratta Casamassima – Putignano)

Ammodernamento SS 7 – SS 106 (collegamento SS 106 dir e casello autostradale TA con SS 106)

Collegamento Gioia del Colle (casello autostradale)- Matera

Collegamento corridoio ionico Lecce – Taranto – Sibari – RC

Adeguamento SS 96 – SS 99 direttrice Bari – Matera (1° e 2° lotto) (\*)

Ammodernamento SS 96 tronco fine variante Toritto – Modugno (\*)

Completamento funzionale SS 16 – SS 613 variante esterna Lecce (\*)

Ammodernamento SS 16 ( tronco Maglie – Otranto) (\*)

(\*) : L.O. solo per procedure



➤ **Hub portuali e interportuali:**

Piastra portuale di Taranto

Allacci plurimodali sistema interportuale area brindisina

➤ **Sistema urbano e metropolitano:**

Nodo plurimodale di Bari, centro direzionale (\*) e Stazione ferroviaria

Linea metropolitana a adeguamento linea “Bari Nord”

➤ **Reti idriche e Acquedotti:**

Vedi scheda generale

(\*) : L.O. solo per procedure



## 15. SARDEGNA

➤ **Corridoi stradali:**

Completamento adeguamento SS 131 Cagliari – Porto Torres

Completamento adeguamento SS 291 Sassari - Olmedo – Aeroporto di Alghero e allacci;

Adeguamento Nuoro – Olbia – S. Teresa di Gallura

➤ **Hub portuali e interportuali:**

Sistema di piattaforme logistiche per lo sviluppo organico della rete di Autostrade del mare

Adeguamento impianti portuali di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres

➤ **Reti idriche e Acquedotti:**

Vedi scheda generale



## 16. SICILIA

### ➤ **Corridoi ferroviari:**

Linea Messina - Palermo

Linea Messina – Catania – Siracusa

Linea Palermo – Agrigento

### ➤ **Corridoi autostradali e stradali:**

Completamento A 20 Messina Palermo (\*)

Nuovo tronco autostradale Catania – Siracusa

Completamento autostrada Siracusa – Gela

Itinerario Nord – Sud (Camastra – Gela)

Adeguamento SS 514 e 194 (Agrigento – Caltanissetta)

Adeguamento Ragusa – Catania

Asse Gela – Trapani (variante TP – Mazara del Vallo; adeguamento intersezione bivio S. Bartolo -Sciacca)

Asse Palermo – Agrigento

Ponte sullo Stretto (Sicilia – Calabria)

(\*): L.O. solo per procedure



➤ **Hub portuali, interportuali e aeroportuali:**

Piastra portuale di Catania (\*)

Piastra portuale di Palermo (\*)

Piastra portuale di Messina (\*)

Piastra portuale di Trapani (\*)

Interporto di Catania

Interporto di Termini Imerese

Completamento impianto aeroportuale di Palermo

Completamento impianto aeroportuale di Catania

➤ **Sistemi urbani e metropolitani:**

Nodo integrato di Palermo e Stazione ferroviaria

Linea metropolitana di Messina

Nodo integrato di Catania e Stazione ferroviaria, compreso completamento Circumetnea

➤ **Reti idriche e Acquedotti:**

Vedi scheda generale

**(\*): L.O. solo per procedure**



## 17. TOSCANA

### ➤ **Corridoi ferroviari:**

Tratta AV Firenze – Bologna

Corridoio Ti-Bre (tratta Pontremolese, compreso nodo di Pisa)

Corridoi autostradali e stradali:

Variante di valico A 1

Corridoio tirrenico: completamento autostradale Cecina – Civitavecchia

Collegamento Grosseto – Fano

Adeguamento sistema valichi appenninici (vedi Emilia – Romagna)

### ➤ **Hub portuali e interportuali:**

Allacciamenti plurimodali e adeguamenti Porto di Livorno e Interporto di Guasticce

### ➤ **Sistema urbano e metropolitano**

Nodo di Firenze (compreso sottoattraversamento, fermate metropolitane, stazione)

Sistema a guida vincolata di Firenze (tranvia fiorentina)

Centro sperimentale Osmannoro



## 18. TRENTO

- **Corridoi ferroviari:**  
Tratta Bologna – Brennero e Valico
- **Hub Interportuali:**  
Interporto di Trento (\*)

## 19. UMBRIA

- **Corridoi ferroviari:**  
Tratta umbra Orte – Falconara
- **Corridoi autostradali e stradali**  
Sistemazione del Nodo di Perugia  
Quadrilatero Umbria – Marche: SS 77 (tratta Foligno – Civitanova Marche); SS 76 tratta Pianello - Valfabbrica  
Trasversale Grosseto – Fano (tratta Le Ville – Parnacciano)  
Tratta Terni – Rieti (prolungamento Cesena – Terni - Orte E 45)  
Strada delle Tre Valli (Ascoli – Salaria – E 45) tratta Spoleto – Acquasparta
- **Hub interportuali:**  
Piastre logistiche di Terni, Foligno e Città di Castello

(\*): L. O. solo per procedure



## 20. VALLE D'AOSTA

### ➤ Corridoi ferroviari

Linea Aosta – Martigny

### ➤ Corridoi autostradali e stradali:

Raddoppio Tunnel Monte Bianco

## 21. VENETO

### ➤ Corridoi ferroviari:

Tratta AV Milano – Venezia

Potenziamento tratta Bologna – Verona

### ➤ Corridoi autostradali e stradali:

Pedemontana Veneta (tratte est e ovest)

Passante di Mestre

Tratta Venezia – Ravenna (Nuova Romea E 45 – E 55)

Raccordo autostradale Verona – Cisa (Ti-Bre)

Completamento A 27 – Alemagna (\*)



➤ **Hub portuali e Aeroportuali**

Allacci plurimodali Porto di Venezia

Sistema portuale veneto: raccordo stradale con SS 56 – Variante di Piove di Sacco

Collegamenti ferroviari con Aeroporti Veneti (VE – VR)

➤ **Sistema urbano e metropolitano:**

Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR): adeguamenti, interconnessioni e potenziamenti

➤ **Nodi ferroviari e stazioni di Venezia e di Verona**

Progetto Mo.Se per la protezione della Laguna e della Città di Venezia

**(\*): L.O. solo per procedure**



# La Legge Delega

*Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l' integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione*

## Atto Camera n. 1798-D XIV Legislatura

### Successione delle letture parlamentari

C. 1798	approvato	2 Ottobre 2002
S. 1753	approvato con modificazioni	14 Maggio 200
C. 1798-B	approvato con modificazion	15 Ottobre 2003
S. 1753-B	approvato con modificazioni	14 Ottobre 2004
<b>C. 1798-D</b>	<b>in corso di esame in commissione</b>	<b>3 Novembre 2004</b>

**L'art. 1** individua settori e materie di riordino, tra cui al **punto f)** procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC).



# La Legge Delega

*Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l' integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione*

**Al comma 9 dello stesso articolo 1**, sono indicati i principi e criteri specifici che i decreti legislativi devono seguire:

- il punto f) *prescrive* di garantire il **pieno recepimento delle direttive 85/337/CEE e 97/11/CE e della direttiva 2001/42/CE** e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di VIA che dovranno tenere conto del rapporto costi – benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale;
- anticipare le procedure di VIA alla prima presentazione del progetto dell'intervento da valutare;
- **introdurre un sistema di controlli** idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione;
- garantire il completamento delle procedure in tempi certi;



# La Legge Delega

*Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l' integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione*

- introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS e promuovere l'utilizzo della VAS nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali;
- prevedere l'estensione della **procedura di IPPC ai nuovi impianti**, individuando le autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione unica e identificando i provvedimenti autorizzatori assorbiti da detta autorizzazione;
- adottare misure di coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di IPPC nel caso di impianti sotto posti ad entrambe le procedure, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni;
- accorpate in un **unico provvedimento di autorizzazione** le diverse autorizzazioni ambientali, nel caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, ma sottoposti a più di un'autorizzazione ambientale di settore.



# La Legge Delega

*Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l' integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione*

**Comma 11 art. 1**, ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 il MATT si avvale, per la durata di un anno, di una **commissione** composta da un numero massimo di **24** membri scelti fra professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto della delega.

**Comma 12 art. 1**, la commissione di cui al comma 11 e` assistita da una segreteria tecnica, coordinata dal Capo dell'ufficio legislativo del MATT o da un suo delegato e composta da **20** unita', di cui 10 scelte anche tra persone estranee all'amministrazione e 10 scelte tra personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con funzioni di supporto.



**FINE PRESENTAZIONE**

